

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8/2016

Seduta del 03.02.2016

OGGETTO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE 1737/2015. ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA

L'anno 2016 addì 03 del mese di febbraio alle ore 17.40 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	A
2. GASTALDON Mirco	Vice Sindaco	P
3. GIACOMINI Denis	Assessore	P
4. NANIA Enrico	Assessore	P
5. VENTURATO Paola	Assessore	A
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta

Presiede il Vice Sindaco GASTALDON Mirco.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. 167 registro atti pubblicati</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24.02.2016</p> <p>Addì 24.02.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 24.02.2016</p> <p>Addì 24.02.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

**OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE 1737/2015.
ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CONTROVERSIA.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 14.04.2008 è stata pronunciata sentenza n. 2689/2008 Sent., con la quale il Tribunale di Padova, a definizione del giudizio n. 5177/2002 R.G. promosso dal Comune di Cadoneghe nei confronti di Poles Elsa, Babetto Giancarlo e Babetto & C. s.r.l., in accoglimento delle domande formulate dall'Amministrazione, condannava i convenuti a pagare, in via tra loro solidale, a parte attrice la somma di euro 20.000,00 quale risarcimento del danno ambientale dai medesimi causato negli anni 1995-1996- 1997, maggiorata degli interessi al tasso legale dall'ottobre 1997 al saldo, nonché le spese di lite, liquidate in € 12.435,12, oltre accessori di legge;
- con atto di citazione avanti alla Corte d'Appello di Venezia, trasmesso dall'Avv. Paolo Pavarin e acquisito agli atti del Comune in data 12.02.2009 al n. 3750 di protocollo generale, con cui i Sigg.ri Babetto Giancarlo e Poles Elsa e la Società Babetto Giancarlo & C srl hanno proposto appello avverso la sentenza 2689/2008 del Tribunale Civile di Padova, chiedendo:
 - di dichiarare:
 - o l'improcedibilità dell'azione a suo tempo promossa dal Comune di Cadoneghe;
 - o che Poles Elsa è completamente estranea ai fatti di causa e che, pertanto, nulla deve;
 - o che Babetto Giancarlo e la Società Babetto Giancarlo & c srl sono estranei all'illecito commesso e che, pertanto, nulla devono;
 - o che è insussistente un danno archeologico-ambientale;
 - di sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado in attesa della decisione sull'impugnazione;
- con deliberazione n. 18 del 04.03.2009 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio, affidando la difesa del Comune all'Avv. Paolo Pavarin del Foro di Padova e all'Avv. Mauro Garella del Foro di Venezia quale domiciliatario;
- con nota in atti del Comune prot. 13739 del 13.07.2015 con cui il legale incaricato ha trasmesso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia – Sezione III Civile 1737/2015, con cui:
 - è stato accolto l'appello rigettando la domanda proposta nei confronti di Poles Elsa;
 - Giancarlo Babetto e Babetto srl sono stati condannati al pagamento delle spese di lite;
 - condanna il Comune di Cadoneghe alle spese di lite sopportate in primo grado da Poles Elsa, liquidate in complessivi euro 4.000,00 e per il giudizio di appello, liquidate in euro 1.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge e 1/3 delle spese di CTU;
- il legale aveva comunicato con la succitata nota che sussistono i presupposti per proporre ricorso per Cassazione avverso la succitata sentenza nella parte in cui condanna il Comune di Cadoneghe, in considerazione del fatto che l'assunto a base della decisione di condannare il Comune non appare condivisibile sotto il profilo della ricostruzione effettuata dal Giudice d'Appello;

DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato mediante richiesta di preventivo a più legali, è stato incaricato della tutela delle ragioni del Comune l'Avv. Prof. Luigi Garofalo del Foro di Padova, dello Studio Legale Garofalo con sede in Padova, Via Altinate 109/a;

CONSIDERATO che il legale incaricato ha ritenuto opportuno verificare preliminarmente la disponibilità di controparte ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, che contemplatesse una riduzione delle spese legali poste a carico del Comune;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 03.02.2016

VISTA la nota in atti del Comune prot. 1642 del 25.01.2016 con cui gli Avv.ti Prof.ri Luigi Garofalo e Silvia Viaro hanno comunicato che il legale della controparte in relazione al suddetto ricorso per Cassazione ha proposto di definire bonariamente la vertenza mediante la totale compensazione delle spese di lite della controparte e il pagamento dell'imposta di registro (pari a euro 200,00) da parte del Comune;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 07.09.2015 si è proceduto al riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 derivante dalla succitata sentenza;

RITENUTO che la proposta sia particolarmente vantaggiosa per l'ente, che avrebbe dovuto procedere al pagamento a titolo di spese di lite di una somma quantificata dal Responsabile dei Servizi Affari Generali con propria determinazione n. 84 del 29.12.2015 in euro 8.100,00 inclusi interessi;

ATTESO che sulla suddetta proposta si è espresso favorevolmente il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 6 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto di formulare il seguente indirizzo al Responsabile dei Servizi Affari Generali, competente ex art. 42 dello Statuto Comunale per le transazioni e conciliazioni:

- di definire in via transattiva la controversia in oggetto alle condizioni di cui alla nota prot. 1642 del 25.01.2016;
- di comunicare l'accettazione della proposta prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia – Sezione III Civile 1737/2015, e cioè entro il 08.02.2016;

DELIBERA

- di formulare il seguente indirizzo al Responsabile dei Servizi Affari Generali, competente ex art. 42 dello Statuto Comunale per le transazioni e conciliazioni:

- di definire in via transattiva la controversia con i Sigg.ri Babetto Giancarlo e Poles Elsa e con la Società Babetto Giancarlo & C srl alle condizioni di cui alla nota prot. 1642 del 25.01.2016;
- di comunicare l'accettazione della proposta prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia – Sezione III Civile 1737/2015, e cioè entro il 08.02.2016

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità tecnica.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali
Dott.ssa Lajla Pagini

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità contabile.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
Rag. Vasco Saretta

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO